

A tutti i sigg.ri Clienti  
Loro sedi



Reggio Emilia, lì 24/02/2025

## CIRCOLARE N. 16/2025

### Approfondimento

#### **Oggetto: Direttiva NIS2 – Soggetti interessati**

Il Decreto Legislativo n. 138 del 4 settembre 2024 ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva UE 2022/2555 (nota come Direttiva NIS 2) con l'obiettivo di implementare il livello di **sicurezza informatica** nei paesi membri dell'Unione Europea (si veda la nostra circolare 42/2024).

L'art. 3 del D.Lgs. 138/2024 stabilisce che la NIS 2 si applica ai soggetti pubblici e privati che svolgono un'attività rientrante tra quelle elencate negli allegati I, II, III e IV al citato decreto e che vengono allegati alla presente circolare.

In particolare i soggetti privati che svolgono un'attività tra quelle elencate negli allegati I e II sono soggetti alle norme sulla NIS 2 se soddisfano contemporaneamente entrambe le seguenti condizioni dimensionali (Raccomandazione Commissione Europea 6.5.2003 n. 2003/361/CE):

- occupano più di 50 dipendenti;
- hanno conseguito ricavi per oltre Euro 10.000.000 o hanno un attivo patrimoniale superiore ad Euro 10.000.000.

Nel caso in cui un'impresa appartenga ad un gruppo, per determinare le dimensioni sopra indicate è necessario considerare al 100% i valori delle imprese cc.dd. collegate (cioè controllate o controllanti) e, in misura pari alla quota di partecipazione, delle imprese cc.dd. associate (cioè che possiedono o sono possedute per una quota non inferiore al 25%) poste immediatamente a monte o a valle di essa.

Il decreto Nis 2 si applica ad una serie specifica di soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni. In particolare, si tratta dei:

- fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- prestatori di servizi fiduciari;
- gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi di sistema di nomi di dominio; (tutti questi soggetti rientrano nell'allegato I);
- fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio;

Of counsel

Dott. Sandro Guarnieri

Dott. Marco Guarnieri

Dott. Corrado Baldini

Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Clementina Mercati

Dott.ssa Sara Redeghieri

Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Dott. Daniele Pecora

Dott.ssa Veronica Praudi

Dott.ssa Federica Lusenti

Dott. Andrea Friggeri

Dott. Matteo Giovannini

Avv. Francesca Palladi

#### **SGB & Partners**

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)

Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)

- soggetti identificati come “soggetti critici”, ai sensi del decreto legislativo n. 134/2024.

Inoltre, il decreto trova applicazione, indipendentemente dalle dimensioni, ai soggetti individuati dall’Agenzia della Cybersicurezza Nazionale (ACN), riconducibili ai soggetti dei settori o delle tipologie ricompresi in tutti gli allegati, individuati da ACN, nei seguenti casi:

- il soggetto è identificato prima della data di entrata in vigore del decreto Nis 2, come operatore di servizi essenziali ai sensi del precedente decreto Nis;
- il soggetto sia l’unico fornitore nazionale di un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali o economiche fondamentali;
- una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica;
- una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe comportare un rischio sistemico significativo, in particolare per quei settori dove questa perturbazione potrebbe avere un impatto transfrontaliero;
- il soggetto sia critico in ragione della sua particolare importanza, a livello nazionale o regionale, per quel particolare settore o tipo di servizio o per altri settori indipendenti, nel territorio dello Stato;
- il soggetto è considerato critico come elemento sistemico della catena di approvvigionamento, anche digitale, di uno o più soggetti essenziali o importanti.

**Se si rientra tra i soggetti ai quali si applica la NIS 2, è necessario registrarsi entro il prossimo 28 Febbraio 2025 alla piattaforma dell’ACN.**

**Dopo la registrazione, l’ACN ha tempo fino al 31 marzo 2025 per confermare se il soggetto è effettivamente tenuto a rispettare gli obblighi della NIS 2.**

**La mancata registrazione alla piattaforma è punita con la sanzione amministrativa dello 0,1% del fatturato.**

**La registrazione alla piattaforma si effettua dal sito <https://www.acn.gov.it/portale/nis/registrazione>**

#### **SGB & Partners**

Sede legale  
Via Meuccio Ruini, 10  
42124 Reggio Emilia  
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)  
Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)

***SGB & Partners - Commercialisti***



Settore

Sottosettore o tipologia di soggetto

Grandi imprese

(occupano almeno 250 dipendenti oppure hanno un fatturato di almeno 50M€, oppure hanno un bilancio di almeno 43M€)

Medie imprese

(occupano almeno 50 dipendenti oppure hanno un fatturato di almeno 10M€, oppure hanno un bilancio di almeno 10M€)

Piccole e micro imprese

### Allegato I: Settori ad alta criticità

<b>1. Energia</b>	1. Energia elettrica 2. Teleriscaldamento e teleraffrescamento 3. Petrolio 4. Gas 5. Idrogeno	Essenziali	Importanti <sup>1</sup>	Non in ambito <sup>2</sup>			
<b>2. Trasporti</b>	1. Trasporto aereo 2. Trasporto ferroviario 3. Trasporto per vie d'acqua 4. Trasporto su strada						
<b>3. Settore bancario</b>	1. Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( <b>DORA lex specialis</b> )						
<b>4. Infrastrutture dei mercati finanziari</b>	1. Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 2. Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( <b>DORA lex specialis</b> )						
<b>5. Settore sanitario</b>	1. Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 2. Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio 3. Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 4. Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2 5. Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica) di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio						
<b>6. Acqua potabile</b>	1. Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni						
<b>7. Acque reflue</b>	1. Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all'articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale						
<b>8. Infrastrutture digitali</b>	1. Fornitori di punti di interscambio Internet (Internet exchange point – IXP)				Essenziali	Importanti <sup>1</sup>	Non in ambito <sup>2</sup>
	2. Fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio (domain name system – DNS), esclusi gli operatori dei server dei nomi radice				Essenziali		
	3. Gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello (top level domain – TLD)				Essenziali		
	4. Fornitori di servizi di cloud computing	Essenziali	Importanti <sup>1</sup>	Non in ambito <sup>2</sup>			
	5. Fornitori di servizi di data center	Essenziali					
	6. Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network – CDN)	Essenziali i servizi fiduciari qualificati/Importanti <sup>1</sup> quelli non qualificati					
	7. Prestatori di servizi fiduciari qualificati e non qualificati	Essenziali					
	8. Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica	Essenziali					
	9. Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico	Importanti <sup>1</sup>					
<b>9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business)</b>	1. Fornitori di servizi gestiti 2. Fornitori di servizi di sicurezza gestiti	Essenziali	Importanti <sup>1</sup>	Non in ambito <sup>2</sup>			
<b>10. Spazio</b>	1. Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica	Essenziali	Importanti <sup>1</sup>	Non in ambito <sup>2</sup>			

### Allegato II: altri settori critici

<b>1. Servizi postali e di corriere</b>	1. Fornitori di servizi postali quali definiti all'articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere	Importanti <sup>1</sup>	Non in ambito <sup>2</sup>
<b>2. Gestione dei rifiuti</b>	1. Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica		
<b>3. Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche</b>	1. Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all'articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all'articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele		
<b>4. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti</b>	1. Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che si occupano della distribuzione all'ingrosso e della produzione industriale e trasformazione		
<b>5. Fabbricazione</b>	1. Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro		
	2. Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica		
	3. Fabbricazione di apparecchiature elettriche		
<b>6. Fornitori di servizi digitali</b>	4. Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.		
	5. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi		
	6. Fabbricazione di altri mezzi di trasporto		
	1. Fornitori di mercati online		
<b>7. Ricerca</b>	2. Fornitori di motori di ricerca online	Importanti <sup>1</sup>	
	3. Fornitori di piattaforme di social network	Importanti <sup>1</sup>	Non in ambito <sup>2</sup>
	4. Fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio	Importanti <sup>1</sup>	

### Allegato III: Amministrazioni centrali, regionali, locali e di altro tipo

<b>Pubbliche Amministrazioni</b>	Amministrazioni centrali: 1. Gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri 3. Le Agenzie fiscali 4. Le Autorità amministrative indipendenti	Essenziali	
	Amministrazioni regionali: 1. Le Regioni e le Province autonome	Essenziali	
	Amministrazioni locali: 1. Le Città metropolitane 2. I Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 3. I Comuni capoluoghi di regione 4. Le Aziende sanitarie locali	Importanti <sup>1</sup>	
	Altri soggetti pubblici: 1. Gli Enti di regolazione dell'attività economica 2. Gli Enti produttori di servizi economici 3. Gli Enti a struttura associativa 4. Gli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 5. Gli Enti e le Istituzioni di ricerca 6. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali	Importanti <sup>1</sup>	

### Allegato IV: Ulteriori tipologie di soggetti

<b>Ulteriori tipologie di soggetti</b>	1. Soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale	Soggetti a eventuale individuazione dell'Autorità
	2. Istituti di istruzione che svolgono attività di ricerca	
	3. Soggetti che svolgono attività di interesse culturale	
	4. Società in house, società partecipate e società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175	

<sup>1</sup> Possibile individuazione dell'Autorità come essenziali

<sup>2</sup> Possibile individuazione dell'Autorità come importanti o essenziali